



SENTENZA N° 13725/09
REPERTORIO N° 11236/0.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SESTA SEZIONE CIVILE

19 NOV. 2009

Il Tribunale, con in composizione collegiale, nella persona dei dott.:

dott.ssa Laura Cosentini Presidente
dott. Salvatore Di Blasi Giudice
dott.ssa Amina Simonetti Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 67324/2006 promossa da:

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]) e [REDACTED] O (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. ANGELO [REDACTED] elettivamente domiciliati in V.LE [REDACTED], [REDACTED] presso il difensore avv. [REDACTED]

ATTORI

contro:

IL CASO.it

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED] e [REDACTED], elettivamente domiciliata in [REDACTED] presso il difensore avv. [REDACTED]

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati in calce

AVV. GASPARRO CARL
AVV. CARDARELLA

TRIBUNALE DI MILANO
11 NOVEMBRE 2009
27 NOV. 2009
RECEVUTO
APPLICAZIONE INFORMATICA PER I DIRITTI
ENTRATA 27/11/09

DIRITTO DI NOTILENZA
Chie n° 6041/09 del 10/4/1989
Ministero della Giustizia
PAGAMENTO ASSOLTO
Milano, 27 NOV. 2009
IL CANCELLIERE

pagina 1 di 2

collegio all'udienza del 4.11.2009, è stata discussa oralmente e il collegio si è riservato di decidere nel termine di legge.

All'esito della camera di consiglio la causa è stata decisa come di seguito esposto.

L'oggetto del giudizio.

L'oggetto del giudizio è definito nel decreto del giudice relatore del 29.5.2007 che si

intende qui richiamato. *Le clausole di parte attive sono state proposte validamente, e l'atto di citazione non risulta coerente -*

La domanda di risoluzione risarcimento danni per responsabilità contrattuale.

La prima domanda proposta è quella di risoluzione dei negozi di investimento dei seguenti titoli ancora detenuti dagli attori:

a) obbligazioni Argentina \$ 8,375% acquistate il 19.11.1999 per la quantità di € 27.000,00 al prezzo di € 25.412,27 (doc. 6 attori);

b) obbligazioni Argentina 9,75% 03 acquistate il 19.11.1999 per la quantità di € 25.000,00 al prezzo di € 25.181,65 (doc. 7 attori);

IL CASO.it

c) obbligazioni Turchia 9,25% 2010 acquistate il 30.3.2000 per la quantità di € 52.000,00 al prezzo di € 53.526,41 (doc.11 attori);

La domanda va accolta quanto agli investimenti sub b) e c) con riferimento alla contestazione di inadeguatezza per dimensione e per oggetto, inadeguatezza non segnalata.

La domanda va invece rigettata quanto all'operazione sub a) perché essa è stata eseguita sulla base di un ordine scritto contenente l'indicazione dell'avvertimento di inadeguatezza ricevuto dalla banca (doc.4 banca).

La valutazione di inadeguatezza per tipologia e oggetto si fonda sugli obiettivi di investimento manifestati alla banca dal sig. [redacted] il 19.11.2000 al momento dell'apertura del rapporto di intermediazione (doc.2 attori) ovvero poco prima della formulazione dei primi ordini di investimento (il 19.11.00 vengono fatti i primi due ordini di investimento doc 6 e 7 attori; il 22.11.00 vengono dati altri due ordini, docc.8 e 9 attori), obiettivi del tutto incompatibili con gli investimenti eseguiti dai sigg.ri [redacted] e [redacted]; gli attori hanno infatti sostenuto che la somma di circa un miliardo di lire che hanno complessivamente investito in titoli obbligazionari

speculativi con operazioni eseguite da novembre 1999 a giugno 2000 costituiva il prezzo conseguito dalla vendita della farmacia di cui era stata titolare la sig.ra [REDACTED] e che l'obiettivo era quello, venuto meno con la vendita della farmacia gli introiti ad essa connessi, di garantirsi con gli investimenti in strumenti finanziari una rendita che garantisse loro, ormai anziani e pensionati, un buon tenore di vita. Tale allegazione è risultata confermata dalla deposizione del testimone [REDACTED] all'epoca direttore dell'agenzia della banca convenuta presso cui gli attori avevano in essere il rapporto bancario, il quale ha riferito che il sig. [REDACTED] gli aveva detto della vendita della farmacia e che sua intenzione era di investire il prezzo per garantire una rendita alla moglie, la rendita più elevata possibile, manifestando interesse per titoli obbligazionari con alti distacchi cedolari, diversificati in considerazione della periodicità del pagamento delle cedole in modo tale da avere assicurato un flusso costante, elevato di denaro nel corso dell'anno. Il direttore di banca avrebbe dovuto tenere in considerazione la indicazione fornita dal cliente e manifestatagli nell'occasione della stipulazione del contratto di intermediazione e dei primi ordini di investimento (la data del contratto quadro e dei primi investimenti è la medesima 19.11.1999) al fine di valutare gli obiettivi che i clienti volevano conseguire con gli investimenti e di ciò avrebbe dovuto tenere conto anche se nella compilazione del modulo previsto dall'art. 28 Reg. Consob era stata barrata la casella attestante il rifiuto dei clienti di dare informazioni sulla loro situazione finanziaria e sui loro obiettivi ed esperienza in strumenti finanziari e propensione al rischio. In realtà infatti i clienti, dichiarando che la provvista utilizzata per gli investimenti proveniva dalla vendita di una farmacia, che il loro obiettivo era quello di conseguire una rendita elevata e costante nel tempo, avevano indicato alla banca, alla quale avevano in quel frangente dato l'incarico di svolgere per loro servizi di investimento in strumenti finanziari, i loro obiettivi di investimento e la loro situazione finanziaria. Dunque l'obiettivo che i coniugi [REDACTED] volevano conseguire con il capitale a loro disposizione era quello di garantirsi una rendita, la più elevata possibile continuata nel tempo, tale da assicurare flussi in entrata costanti. Questo obiettivo di

IL CASO.it

investimento non era di tipo speculativo, ma conservativo; si ha infatti un obiettivo di investimento di tipo speculativo quando, al fine di conseguire alti rendimenti, si è disposti ad assumere con l'acquisto di uno strumento finanziario posizioni il cui esito dipenderà da eventi aleatori. Non può dirsi che questo fosse l'obiettivo dei coniugi ~~XXXX/XXXX~~ che volevano avere un rendimento certo e sicuro nel tempo equiparabile ad una retribuzione; i clienti facendo sapere alla banca che dal capitale volevano conseguire un rendimento costante ancorché alto avevano dato alla banca una informazione circa la loro propensione al rischio non elevata perché incompatibile con la volontà di avere una rendita costante nel lungo periodo. In considerazione di ciò la banca avrebbe dovuto spiegare ai clienti che tale obiettivo (rendimento costante e prolungato nel tempo) avrebbe dato la possibilità, stante l'andamento del mercato finanziario dell'epoca, come massimo rendimento un certo valore che non coincideva con il più alto rendimento acquisibile in assoluto nel mercato; la banca avrebbe dovuto spiegare ai clienti che dato il loro obiettivo i rendimenti garantiti dagli investimenti in titoli speculativi, quelli da loro selezionati in considerazione dell'alto rendimento cedolare, non erano in linea e che, se avessero voluto mantenere quella tipologia di scelta di investimento, avrebbero dovuto rinunciare alla sicurezza di una rendita certa e costante nel tempo. Non risulta all'esito dell'attività istruttoria che la banca abbia fornito ai clienti tali indicazioni né che, data l'incompatibilità delle scelte effettuate dai clienti rispetto all'obiettivo manifestato, abbia sempre dato l'informazione necessaria circa l'inadeguatezza delle scelte di investimento. Risulta infatti che correttamente la banca abbia eseguito gli ordini sulla base di mandati scritti contenenti l'esplicito riferimento agli avvertimenti ricevuti circa l'inadeguatezza dell'operazione per e investimenti quello in Argentina 8,37% \$ per la quantità di USD 27.000 del 19.11.1999 (doc.4 banca), in Brasile \$ 9,375% 08 quantità USD 18.0000 del 22.11.1999 (doc.5 banca) e in Brasile Eur 12%/06 quantità 25.000,00 del 22.11.1999 (doc.6 banca). Tutti gli altri ordini (Argentina, Brasile, Turchia,) sono stati dati senza l'avvertimento di inadeguatezza necessario atteso che si è trattato di investimenti in titoli speculativi come emerge

dagli stessi prospetti Bloomberg (docc da 10 a 17) prodotti dalla banca da cui risulta che tutti i titoli avevano rating non superiore a BB e quindi speculativi per tutte le agenzie di rating (per Moody's, per S&P e per Fitch); fa eccezione il solo contratto di pronti contro termine CTZ Isin IT 0001376125 non speculativo per il quale la domanda (risarcitoria) va rigettata. Il collegio ritiene in particolare che non possa condividersi la difesa della banca nella parte in cui ha giustificato il suo operato sostenendo che ad una prima e corretta valutazione di inadeguatezza degli investimenti che l'aveva portata a fare sottoscrivere agli attori ordini scritti contenenti l'avvertimento di inadeguatezza ricevuto si era sostituita, sulla base dell'azione concreta degli investitori che avevano continuato a scegliere investimenti inadeguati, una valutazione di successiva adeguatezza delle scelte in titoli speculativi. L'argomento della banca non si può condividere perché non è mai stato allegato né dimostrato che i clienti avessero manifestato alla banca un mutato orientamento circa i loro obiettivi di investimento, quindi la corretta valutazione iniziale di inadeguatezza effettuata dalla banca avrebbe dovuto rimanere ferma e portare l'intermediaria, nel rispetto del disposto degli artt. 21 Tuf e 29 Reg. Consob 11522/98, ad eseguire gli ordini solo dopo l'avvertimento di inadeguatezza e la conferma scritta dell'ordine.

IL CASO.it

L'informativa prevista dall'art.21 Tuf e 28-29 Reg. Consob 11522/98 è finalizzata a garantire un consenso informato dell'investitore non operatore qualificato nel momento in cui pone in essere operazioni di investimento in strumenti finanziari, che sono ritenute dal quadro normativo (art. 6 Tuf e regolamento Consob, in particolare l'art.28 co 1 lett b) Reg. Consob 11522/98 non a caso parla di informativa sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari) attività rischiosa finanziariamente. L'informativa non serve obiettivamente a limitare il verificarsi del rischio dello strumento finanziario, ma serve ad evitare che l'investitore assuma un determinato e concreto rischio (variabile da strumento finanziario a strumento finanziario) senza che ne sia consapevole. Per il sistema normativo all'epoca in vigore l'investitore non professionista assume legittimamente il rischio dell'investimento in strumenti



finanziari solo se è stato informato dal soggetto abilitato, in mancanza di tale informativa non sopporta il rischio qualora in concreto esso si verifichi. L'art. 29 vietava all'intermediario di compiere operazioni inadeguate se non dopo la specifica informativa e l'acquisizione di un consenso scritto. Il divieto di compiere operazioni inadeguate attiene alla fase esecutiva del contratto quadro e costituisce, al pari del dovere di informazione, una specificazione del primario dovere di diligenza, correttezza e professionalità nella cura degli interessi del cliente (Cass S.U. 26724/2007).

IL CASO.it

La banca convenuta dunque non ha agito secondo questo schema legale con ciò rendendosi inadempiente ad un'obbligazione di assoluta importanza.

Accertato il grave inadempimento della banca intermediaria al divieto di porre in essere operazioni inadeguate, deve accogliersi la domanda di risoluzione dei negozi di investimento aventi ad oggetto quei titoli ancora nel possesso degli attori ovvero, rigettata la domanda su Argentina \$ 8,375% acquistate il 19.11.1999 per la quantità di € 27.000,00 (doc. 6 attori) sussistendo l'avvertimento di inadeguatezza, obbligazioni Argentina 9,75% 03 acquistate il 19.11.1999 per la quantità di € 25.000,00 al prezzo di € 25.181,65 (doc. 7 attori) e obbligazioni Turchia 9,25% 2010 acquistate il 30.3.2000 per la quantità di € 52.000,00 al prezzo di € 53.526,41.

La risoluzione dei negozi di investimento (tutti intercorsi tra la banca e i clienti data la natura del servizio reso di negoziazione per conto proprio) comporta la condanna dell'intermediaria alla restituzione ai clienti delle somme percepite per le alienazioni pari complessivamente ad € 78.708,06 e dei clienti, come richiesto dalla convenuta, alla restituzione alla banca dei titoli ancora detenuti ovvero quantità di 25.000 di Arg. 9,75%/03 e € 52.000,00 di obbligazioni Turchia 9,25%; le restituzioni vengono regolate secondo il principio dell'indebito, data la caducazione per effetto della risoluzione del negozio di attribuzione della proprietà a fronte del pagamento di un prezzo, ne consegue che la banca è tenuta agli interessi dalla data della domanda giudiziale e gli attori a restituire le cedole riscosse sulle obbligazioni Turchia dalla medesima data (26.10.2006).

La domanda di risarcimento danni per i titoli ceduti

Va riconosciuta per le considerazioni sopra svolte circa l'inadeguatezza delle operazioni di investimento in Argentina e Brasile la responsabilità contrattuale dell'intermediaria per le conseguenze pregiudizievoli derivanti ai clienti da quegli investimenti effettuati in violazione del divieto di cui all'art. 29 Reg. Consob 11522/98, ora dismessi. Poiché l'intermediaria non avrebbe potuto, stante il divieto di cui all'art. 29 Reg. Consob citato, compiere le operazioni qui ritenute inadeguate, le conseguenze pregiudizievoli derivanti da quelle operazioni per i clienti vanno attribuite alla condotta dell'intermediaria che non si è astenuta dal prestare il servizio di investimento vietato.

IL CASO.it

Gli investimenti in titoli poi ceduti dagli attori hanno avuto ad oggetto:

obbligazioni Argentina 10% 2005 Isin XSO105694789 quantità 52.000 Eur del 30.3.2000, costo € 56.132,46 (doc. 10 attori) e vendute al costo di € 13.408,71 nel marzo 2005 (dato pacifico tra le parti in causa perché allegato dagli attori con la produzione del loro doc.5 e confermato dalla banca convenuta da pagina 10 fino a pagina 12 della sua comparsa di costituzione); per la quantificazione dei danni va considerato anche l'importo delle cedole incassate per € 4.550,00 (allegato da banca in comparsa di risposta e non contestato dagli attori). Il danno si quantifica in € 38.173,75 oltre rivalutazione monetaria e interessi compensativi dal mese di marzo 2005 al saldo effettivo;

obbligazioni Argentina 9% Isin DE0002466208 quantità 45.000,00 costo totale di acquisto € 45.120,14 il 5.6.2000 (doc. 15 attori) e quantità 45.000 costo € 45.120,14 in data 5.6.2000 (doc 16 attori), vendute per € 22.188,54 nel marzo 2005 e hanno fruttato cedole per € 7.087,50. Il danno si quantifica in € 60.964,24 oltre interessi compensativi e rivalutazione monetaria dal mese di marzo 2005 alla data della sentenza;

obbligazioni Brasile 9,375% ISIN US105756AG54 quantità USD 55.000,00 costo di acquisto € 46.817,92 il 5.6.00 (doc. 12 attori), cedute al prezzo di € 47.107,50 con cedole distaccate per € 10.782,47: nessun danno è conseguito dall'investimento;



obbligazioni Brasile 9,5% Isin XS0099753146 quantità 40.000,00 Eur costo € 41.767,80 del 5.6.2000 (doc.13 attori), cedute per € 40.712,09, ma avendo reso dal distacco cedolare € 6.650,00 non hanno generato alcun danno.

La domanda di risarcimento danni va rigettata per gli acquisti in Brasile 9,375 del 22.11.1999 e Brasile 12% del 22.11.1999 perché supportati da avvertimento scritto di inadeguatezza (doc. 5 e 6 banca).

Dunque complessivamente la domanda risarcitoria va accolta per la somma di € 99.137,99 somma che va liquidata in moneta attuale mediante rivalutazione monetaria dal mese di marzo 2005 ad oggi e si quantifica in € 107.991,020 per capitale ed € 12.791,08 per interessi compensativi calcolati secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione (sent. 1995/1712)

Dalla data della sentenza (il 4.11.2009) al saldo spettano sulla sola somma capitale di € 107.991,020 (obbligazione di valuta) gli interessi al tasso legale.

Nessun danno non patrimoniale può essere riconosciuto agli attori perché in nessun modo dimostrato; inoltre si rileva che gli attori non hanno dedotto la lesione di alcun interesse costituzionalmente rilevante e protetto.

Spese processuali.

IL CASO.it

Le spese processuali seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e quindi poste a carico della banca convenuta e a favore degli attori in solido tra loro. Esse vengono liquidate in € 358,00 per spese esenti, € 1.595,00 per diritti ed € 7.000,00 per onorari oltre al rimborso spese generali cpa e iva di legge.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano in composizione collegiale sulle domande proposte da [redacted] e [redacted] contro Banca [redacted] spa così definitivamente provvede ogni altra istanza ed eccezione disattesa:

Accoglie in parte la domanda di risoluzione e dichiara risolti i soli negozi di investimento in Obbligazioni Argentina 9,75% ISIN DE 0003538914 e in obbligazioni Turchia 9,25% ISIN DE 0004516752, per l'effetto condanna [redacted] spa a restituire agli attori la somma di € 78.708,06 oltre interessi al tasso



legale dal 26.10.2006 al saldo effettivo e condanna gli attori a restituire alla banca convenuta la quantità di 25.000 EUR di Arg. 9,75%/03 e la quantità di € 52.000,00 di obbligazioni Turchia 9,25% oltre alle cedole riscosse sulle obbligazioni Turchia dalla medesima data 26.10.2006 con interessi legali dal distacco cedolare al saldo.

Accoglie in parte la domanda di risarcimento del danno e condanna la banca a pagare agli attori la somma di € 107.991,020 di capitale ed € 12.791,08 di interessi oltre ad interessi sul solo capitale al tasso legale dal 4.11.2009 al saldo effettivo.

Rigetta ogni altra domanda in atti.

IL CASO.it

Condanna la banca convenuta a rifondere agli attori le spese processuali liquidate in € 358,00 per spese esenti, € 1.595,00 per diritti ed € 7.000,00 per onorari oltre al rimborso spese generali cpa e iva di legge

Milano 4.11.2009

Il relatore

Anna Simonetti


Il Presidente

Laura Cosentini


TRIBUNALE DI MILANO
 SEZIONE VI CIVILE
 SENTENZA RESA PUBBLICA MEDIANTE DEPOSITO
 OGGI 19 NOV. 2009
 IL CANCELLIERE
 Dott.ssa Barbara Di Blasio